

PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO € 200.000,00 IVA ESCLUSA

NUMERO CIG B4404CF2BB

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto della procedura è l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo. Nell’ambito dell’appalto saranno affidati contratti specifici di somministrazione lavoro temporaneo per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Settore Gas-Acqua II° e III° livello da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell’Ente.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni: Ente: (AS2 Srl); Agenzia: (Agenzia per il Lavoro firmataria del contratto).

Art. 3 – FABBISOGNO DELL’ENTE

Il valore presunto dell’appalto è pari a € 200.000,00, comprensivo di margine di agenzia, IVA esclusa. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell’utilizzo. L’Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell’Ente, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo o sostitutivo, comunque organizzativo riferibili all’ordinaria attività dell’Ente, utilizzando eventualmente anche lo strumento dello staff leasing. L’aggiudicazione e la stipula del contratto generale non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Ente nei confronti dell’Agenzia, costituendo tale contratto generale unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.

Art. 4 – DURATA DELL’APPALTO

Il contratto generale che verrà stipulato con l’Agenzia avrà una durata di 24 mesi, durante i quali l’Ente può stipulare contratti specifici con l’Agenzia.

Art. 5 – DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Ciascun contratto di somministrazione che verrà sottoscritto in esecuzione dell’appalto:

- determinerà il fabbisogno specifico di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario omnicomprendente;
- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere modalità e tempi di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e comunque, con riferimento ai secondi, non oltre i 30 giorni data ricevimento fattura, fine mese;

- potrà prevedere il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere l'esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Con la stipula del contratto specifico l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce. La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e dell'art. 21 del D.L.gs n. 276/2003.

Art. 6 – ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE DI FORNITURA E REQUISITI DEL PERSONALE

Il ricorso alla somministrazione di Lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all'ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie dell'Ente, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea. Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate. L'Ente procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia delle singole forniture di Lavoro entro la data ultima di durata dell'appalto. Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, dalle seguenti informazioni:

- La descrizione della professionalità richiesta;
- Il corrispondente livello;
- Il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- Le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- I dati relativi alla posizione ed al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- Eventuali ulteriori informazioni.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia. Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell'Ente utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

Art. 7 – COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione ed inserimento dei lavoratori temporanei. In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- fornire personale garantendo per esso la formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro come previsto dal D. Lgs 81/2008;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni), dimissioni del lavoratore, detto personale, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'assenza, a meno che l'Ente, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di

sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro. L'Ente potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del Libro matricola o documentazione analoga, il modello INPS UNIEMENS, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea. Qualora da tali documenti, l'Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'Agenzia che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

Art. 8 – RESPONSABILITA' E ONERI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente utilizzatore si obbliga a:

- comunicare all'Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere all'Agenzia il compenso, per il servizio nella misura determinata nell'offerta, effettivamente reso dal lavoratore temporaneo, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verificano;
- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contratti dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal d.L.gs 81/2008;
- fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali.

Art. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'ente appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 10 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'ente appaltante la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 11 – CORRISPETTIVO

Il costo orario del servizio, non soggetto a ribasso, sarà riportato nel contratto e coincide con il costo previsto per i lavoratori dei livelli II e III del CCNL Settore Gasacqua, calcolato pari rispettivamente ad € 20,24 ed € 22,38.

Il margine di agenzia, che rimarrà fisso per tutto il periodo contrattuale, indicato in offerta da ciascuna Agenzia, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.

L'Ente si obbliga a corrispondere all'Agenzia aggiudicataria, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria che sarà determinata in sede contrattuale e derivante dal CCNL

di riferimento, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dal CCNL.

L'Ente corrisponderà all'Agenzia il costo del lavoro sostenuto, oltre al margine indicato in offerta, unicamente per le ore effettivamente lavorate.

Art. 12 – FATTURAZIONE E MODALITA' DEI PAGAMENTI

L'Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all'Ente, contenenti i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente prestate nel mese oggetto di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- numero CIG;
- tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- IVA sul margine di agenzia;
- totale fattura.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'Ente ed il Lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda "Foglio presenze", indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore stesso. La liquidazione della fattura avverrà entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa, fine mese; per la data di ricezione farà fede la data di arrivo.

Art. 13 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Ente rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla L. n. 68/1999;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.

Art. 14 - PENALI

L'Ente, qualora risultino inadempienze dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni dovute, può applicare una penale come indicato all'art. 24 del Disciplinare di gara.

Art. 15 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 16 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto, le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell'Autorità Ordinaria,

escludendo qualsiasi tipo di arbitrato. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Rovigo.

Art. 17 –TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le Agenzie si impegnano ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (nuovo GDPR) e successive modificazioni, come precisato dall'art. 26 del disciplinare.

Art. 18 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 19 – NORME DI RINVIO

Le Agenzie, sotto la propria esclusiva responsabilità, devono osservare le disposizioni legislative vigenti, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro e sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il servizio affidato. Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Agenzia, comunque inerenti al presente servizio, dovranno avvenire in lingua italiana.